



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.02/000109-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RICOSTRUZIONE CAPANNONE ESISTENTE E MODIFICA DEL CICLO PRODUTTIVO DELL'ALLEVAMENTO SUINICOLO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGLIANO ALPI.

PROPONENTE: SOC . AGR. SPERANZA DI BRACCO EZIO S.S., VIA COL DI NAVA, 73 - 12060 MAGLIANO ALPI.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 13.02.2020 con prot. n. 9798, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della Società Agricola Speranza di Bracco Ezio S.S., con sede legale ed operativa in Magliano Alpi, Via Col di Nava n. 73.
- con nota provinciale prot. n. 10501 del 17.02.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 17.02.2020 al 01.04.2020;
- con nota prot. n. 10500 del 17.02.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. *"Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe"*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 16280 del 12.03.2020 l'A.S.L. CN1, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ha dichiarato di non rilevare la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito al progetto in esame.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico ha evidenziato quanto di seguito esposto.
a) dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, attualmente:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dal SUAP di Magliano Alpi (CN) con Provvedimento Conclusivo N. 2/2015 del 04/05/2015;

- in cors rinnovo AIA (presentazione in data 23/12/2019);
- richiesta Permesso di costruire con protocollo n.2866 del 30/05/2018 pratica SUAP n.5282/0179966004.

b) dal punto di vista del contesto ambientale:

- urbanisticamente l'area in cui ricade l'impianto è classificata nel vigente P.R.G.C. come "Aree agricole edificabili" zona E, in area di aperta campagna (a distanza di circa 3,5 Km dal Comune di Magliano Alpi).
- L'insediamento produttivo insiste su Fg 13, particelle 221, 447, 232, 231, 230 del Comune di Magliano Alpi e ricade in area Vulnerabile da Nitrati ai sensi del DPGR 12/R del 2007.
- L'allevamento insiste in un'area priva di beni paesaggistici rilevanti e non ricade in aree SIC, UNESCO e ZPS.
- La zona è esclusa da vincoli paesaggistici, non ricade in aree Natura 2000 e non è soggetta a vincolo PAI.
- La Carta della Zonizzazione Acustica del Comune di Magliano Alpi, redatta secondo le prescrizioni della normativa vigente (art.5 e 6 della L.R.52/2000 e DGR 06 agosto 2001 n. 85-3802), include il sito oggetto di intervento in Classe III ovvero Aree di tipo misto.

c) Dal punto di vista tecnico, l'intervento sottoposto a procedura di Verifica riguarda un allevamento intensivo sito in Magliano Alpi, Via Col di Nava, 73 ed è relativo alla ricostruzione di un capannone esistente ed alla modifica del ciclo produttivo dell'allevamento suinicolo.

Il progetto prevede la ricostruzione del capannone G, distrutto durante un incendio e la variazione della tipologia di capi allevati al suo interno, passando dall'allevamento dei lattonzoli a quello delle scrofette in accrescimento e scrofe in gestazione, ovvero in luogo degli attuali 930 posti per lattonzoli, i locali potranno ospitare 120 scrofette e 64 scrofe in gestazione.

Per quanto dichiarato, la consistenza potenziale attuale prevede la stabulazione di 2716 suini (scrofe, scrofette e lattonzoli) al lordo dei locali di infermeria. (la capacità produttiva nominale autorizzata è pari a 2461 capi.)

Nella seguente tabella si confrontano le categorie di allevamento, il numero dei posti potenziali e dei capi allevati della situazione attuale con quella a seguito della modifica prevista:

Categorie	Rinnovo AIA n. 2/2015 del 04/05/2015		Assoggettamento Fase di Verifica (Integr. prot. n. 14575 del 05/03/2020)	
	n. posti potenziali	n. capi allevati	n. posti potenziali	n. capi allevati
Scrofe in fecondazione	76	72	76	72
Scrofe in gestazione	688	688	732	732
Scrofe in zona parto	290	290	262	262
Verri	7	6	7	6
Scrofette (7-80 Kg)	270	235	270	235
Scrofette acquistate (80-140 Kg)	455	455	503	498
Lattonzoli (7-30 Kg)	930	720	-	-
Scrofette (50-110 Kg)			120	120
Totale	2.716	2.461	1.970	1.925

In seguito alla ristrutturazione del capannone G e al passaggio dell'azienda in soccida, quindi all'eliminazione della categoria dei lattonzoli, la consistenza dell'allevamento sarà di 1970 capi.

Strutture di allevamento

Tutte le stabulazioni presenti nei ricoveri sono annoverate tra le Bat indicate come 30.a.1 (fabbricati A-B-D2-E-F-G-H) e 30.a.2 (ricovero C-D1).

La definizione della stabulazione 30.a.2 riportata dalle Bref è la seguente:

“Pareti inclinate nella fossa sottogrigliato con pavimenti totalmente o parzialmente fessurati.

I lati dei canali posizionati sotto i pavimenti fessurati si inclinano verso il fondo per ridurre la superficie di accumulo del liquame da cui viene emessa l'ammoniaca. Invece di essere quadrata, la sezione del canale è a forma di V e il punto di scarico è posizionato nella parte inferiore. Le pareti inclinate sono costruite con un materiale resistente ai liquami e hanno una superficie liscia. La pendenza delle pareti inclinate è di almeno 45° rispetto al pavimento e di almeno 60° nel mezzo che forma una V. La rimozione degli effluenti di allevamento è effettuata almeno due volte la settimana”.

Dalla documentazione agli atti la sezione delle fosse sottogrigliato dei ricoveri C e D1 risultano rettangolari e la descrizione della stabulazione fa riferimento a Pavimento Totalmente Fessurata con fossa per l'accumulo dei liquami come indicata dalla Bat Conclusions 30.a.0.

Pertanto, il Gestore deve fornire le sezioni delle fosse sottogrigliato e materiale fotografico dei ricoveri C e D1.

Gli effluenti prodotti dall'allevamento, prima di essere avviati ad operazioni di utilizzazione agronomica, sono sottoposti a trattamento in un impianto, ubicato in prossimità dell'allevamento. Il trattamento è finalizzato ad abbattere il carico di azoto dei liquami zootecnici, in modo da effettuare le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nel rispetto delle dosi massime di applicazione stabilite dalle norme, sui terreni in disponibilità all'Azienda.

d) Dal punto di vista ambientale, i potenziali impatti generati dall'opera in progetto sono i seguenti:

1. Produzione e Gestione Effluenti Zootecnici

I posti potenziali presenti nei ricoveri dell'allevamento della Soc. Agr. Speranza s.s., al lordo dei capi in infermeria, sono pari a 1.970, con produzione annua di liquami pari a 10.677 m³.

Dal momento che l'azienda dispone di separatore solido/liquido, la quantità di effluenti zootecnici prodotti è suddivisa come segue:

- 214-641 m³/anno di separato solido, contenente 11,4% dell'azoto;
- 10.477 m³/anno di frazione liquida (al netto delle acque meteoriche).

Le acque meteoriche captate dalle vasche e dalle platee per lo stoccaggio dei reflui zootecnici risultano pari a 748 m³.

La produzione di azoto zootecnico è pari a 27.647 Kg.

Il liquame viene destinato in parte all'utilizzo agronomico tal quale e la parte rimanente viene destinato all'impianto di depurazione.

La ditta ha a disposizione un separatore solido-liquido. Dal trattamento si ottiene il separato solido pari al 2-6% del tal quale.

Il separato solido invece viene in buona parte ceduto a terzi (sulla comunicazione non ci sono indicazioni in merito - cessioni zero).

Nel corso della presentazione del PMC 2018, ricevuto dalla Provincia in data 15/04/2014, il Gestore ha trasmesso una relazione tecnica recante gli esiti del monitoraggio effettuato sul funzionamento dell'impianto di trattamento dei liquami, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2018, dalla quale risulta che la percentuale di abbattimento dell'azoto conseguita - pari a circa il 63% - permette all'Azienda di rispettare ampiamente i vincoli previsti per la distribuzione di azoto zootecnico sui terreni in disponibilità alla Ditta.

Nella tabella di seguito viene indicata la ripartizione dell'azoto sui terreni a disposizione della ditta come riportato sul PMC del 2018:

Descrizione	Superficie (Ha)	% di azoto sul tal quale	N zootecnico (Kg)
Azoto presente nel liquame tal quale			28.142
Liquame tal quale	9	5,4	1.553
Separato solido	19	11,4	3.295
Separato liquido	63	38	10.678
Totale N destinato all'utilizzazione	91	54,8	15.526

agronomica			
Abbattimento dell'azoto		45,2	12.616

La ditta ha convalidato il 29/01/2020 la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.; dalla stessa risulta quanto segue:

- il numero dei capi mediamente allevati sono pari a 2.461 di cui 720 lattonzoli, 1.074 scrofe, 660 scrofette e 7 verri;
- non viene indicato l'utilizzo dell'impianto di trattamento e la cessione di reflui zootecnici;
- il terreno a disposizione della ditta per lo spandimento dei reflui zootecnici è circa 97,3688 Ha, sui quali si possono apportare circa 25.986 kg di azoto;
- la ditta è classificata azienda ricadente in ZVN;
- la superficie totale a disposizione della ditta è pari a 103,1038 Ha (di cui 77,07 Ha in asservimento 75%);
- i terreni a disposizione della ditta sono destinati alla coltivazione: granoturco (45%), grano (32%) e loietto (13%) e superficie ritirata dalla produzione (2,5%);
- i terreni sono dislocati sui seguenti comuni: Briaglia-Carrù-Clavesana-Farigliano-Magliano Alpi-Marsaglia-Mondovì-Piozzo-Rocca de' Baldi (Km 0-15 – 74%), Belvedere Langhe, Dogliani e Marsaglia (16-26 Km – 26%).

Nel complesso, pertanto, si ritiene che il Gestore disponga dei terreni che consentono di conseguire, ogni anno, il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa regionale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.

Il Gestore ha convalidato il PUA in data 21/12/2016, il coefficiente di efficienza aziendale è pari al 48% (ai sensi del Regolamento 7/R/2011, dovrebbe essere almeno pari al 55%) e il surplus di bilancio a scala aziendale per i terreni in ZVN è pari a 26 kg/Ha (ai sensi del Regolamento 7/R/2011 non dovrebbe eccedere i 97 kg/Ha), mentre per quelli fuori ZVN è pari a 0 kg/Ha (ai sensi del Regolamento 7/R/2011 non dovrebbe eccedere i 173 kg/Ha). Pertanto, la Ditta rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente.

2. Terreni e spandimento

Gli effluenti zootecnici prodotti sono avviati ad un impianto di trattamento aziendale (digestione anaerobica + separazione S/L), prima dell'utilizzo nella concimazione delle colture. La frazione palabile (separato solido) viene ceduta a terzi.

La percentuale di abbattimento dell'azoto dell'impianto è del 56% nella gestione 2017 e del 63% nella gestione 2018 (rif. *Relazione tecnica annuale di monitoraggio ANNO 2018 Impianto di trattamento dei reflui e abbattimento dell'azoto*).

La percentuale di abbattimento garantirebbe alla ditta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in campo ambientale.

Dalla comunicazione 10/R n CN00/PUA/2020/374 del 29/01/2020, complessivamente sono dichiarati 97,3688 ha di terreni disponibili di cui circa il 79% detenuto a titolo di asservimento.

Nella comunicazione 10R non viene fatto alcun riferimento all'impianto di trattamento anaerobico esistente.

I terreni di per sé non sarebbero sufficienti a smaltire l'azoto prodotto (Ricettività 25987 kg > 27773,54 kg prodotti) tuttavia va considerato l'abbattimento di N dopo il trattamento.

I terreni sono localizzati nei comuni di Belvedere Langhe, Briaglia, Carrù, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Magliano alpi, Marsaglia, Mondovì, Piozzo e Rocca de Baldi.

Per quanto dichiarato, lo spandimento della frazione liquida del liquame avviene per mezzo di carro botte dotato di bande rasoterra. Dalla documentazione fotografica riportante gli organi distributori e interratori, risponde ai requisiti BAT delle tecniche di spargimento.

Il dettaglio delle tecniche di spandimento e copertura della vasca con crosta saranno valutate nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA.

3. Stoccaggi

Per quanto dichiarato, le dimensioni di tutte le vasche di stoccaggio presenti (comprese quelle a servizio dell'impianto di trattamento) garantiscono un volume utile di circa 5580 mc, sufficiente al rispetto dei tempi di maturazione del liquame (necessità di stoccaggio di 180 giorni richiesta dalla normativa vigente.)

10729 mc di liquame*180/365 = 5291 mc

5580> 5291

Tuttavia non sono state conteggiate le acque meteoriche.

La frazione liquida degli effluenti zootecnici, dopo aver completato il trattamento è avviata ad utilizzo agronomico su terreni in disponibilità all'azienda.

La destinazione della frazione palabile (separato solido) è la cessione a terzi.

Il Gestore ha previsto la copertura con crosta naturale solo della vasca rettangolare di accumulo del liquame tal quale, in quanto dalle altre è stato verificato che le emissioni siano contenute grazie al trattamento di depurazione a cui è sottoposto il liquame.

Le platee utilizzate per lo stoccaggio del separato non sono dotate di copertura.

Nel caso in cui ci sia produzione di separato liquido (max 641 mc), la platea a disposizione della ditta garantisce uno stoccaggio pari a 90 giorni.

In fase di riesame AIA, dovranno essere approfonditi vari aspetti ambientali in particolare l'assimilabilità a BAT di alcuni capannoni, la copertura di vasche a monte del trattamento aerobico e la reale efficacia dell'impianto di trattamento reflui.

4. Emissioni in atmosfera

Il proponente ha fornito una stima delle emissioni di ammoniaca e metano connessi all'allevamento utilizzando il metodo CRPA BAT-tool, rispettivamente pari a 12,025 t/a di NH₃ e 44.898 t/a di CH₄.

Rispetto al sistema di riferimento, cioè in assenza di migliori tecniche disponibili, le tecniche di allevamento previste consentirebbero in via teorica di prevedere una riduzione pari al 53% di ammoniaca, tuttavia si evidenzia che la modifica proposta comporterebbe un incremento di emissioni in senso assoluto, rispetto alla situazione attuale.

In azienda, in relazione alla fase di stoccaggio, non sono presenti misure di mitigazione alle emissioni in atmosfera.

5. Emissioni sonore

Sono state eseguite misure del clima acustico ante-operam e calcoli previsionali dei livelli generati dall'allevamento nella nuova costruzione.

Dai rilievi fonometrici eseguiti, si prevede che non vi saranno criticità acustiche e che pertanto saranno rispettati sia i limiti di emissione e immissione previsti dalla classificazione acustica comunale.

Si ritiene che vi siano sufficienti garanzie per poter affermare che l'intervento in questione possa rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

6. Consumo idrico

L'approvvigionamento idrico del sito in oggetto è garantito dall'allacciamento all'acquedotto Comunale, il consumo idrico attuale è di 9250 mc (anno di rilevazione 2018).

Non è stimato l'aumento di consumo connesso all'ampliamento in progetto.

7. Vegetazione e paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto sul paesaggio, se non già presente, si propone la messa a dimora di una barriera verde con specie autoctone lungo il perimetro dell'allevamento.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto l’art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che disciplina “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la nota prot. ric. n. 16280 del 12.03.2020 dell’A.S.L. CN1, in premessa richiamata.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- il progetto in esame riguarda l’ampliamento di un’attività esistente che prevede l’aumento, seppur minimo (2% circa), del peso vivo allevato rispetto alla situazione attuale. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ciò comporta un conseguente aumento di produzione di effluente zootecnico destinato allo spandimento agronomico, di emissioni di ammoniaca e metano.

Si valuta tuttavia che il progetto esaminato non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d’approfondimento. Per quanto dichiarato si ritiene infatti che:

- nel complesso, il Gestore disponga dei terreni che consentono di conseguire, ogni anno, il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa regionale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici;
 - lo spandimento della frazione liquida del liquame avvenga attraverso organi distributori e interratori rispondenti ai requisiti BAT delle tecniche di spargimento;
 - l’impianto di trattamento aziendale (digestione anaerobica + separazione S/L), ubicato in prossimità dell’allevamento, permette di sottoporre a trattamento gli effluenti prodotti prima di essere avviati ad operazioni di utilizzazione agronomica. Il trattamento è finalizzato ad abbattere il carico di azoto dei liquami zootecnici, in modo da effettuare le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nel rispetto delle dosi massime di applicazione stabilite dalle norme, sui terreni in disponibilità all’Azienda;
 - le dimensioni di tutte le vasche di stoccaggio presenti (comprese quelle a servizio dell’impianto di trattamento) garantiscano un volume sufficiente al rispetto dei tempi di maturazione del liquame (necessità di stoccaggio di 180 giorni richiesta dalla normativa vigente.)
- in data 07 aprile 2020, **l’Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 21871 del 15.04.2020, dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 24498 del 30.04.2020 e dell’apporto dell’A.S.L. CN1 di cui alla nota prot. ric. n. 16280 del 12.03.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l’ampliamento in esame non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d’approfondimento. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa alla lettera d) punti da 1. a 7 “Effluenti zootecnici prodotti, Terreni e spandimento, Stoccaggi, Emissioni in atmosfera, Emissioni sonore, Consumo idrico e Vegetazione e paesaggio”.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 13.02.2020 con prot. n. 9798 da parte del legale rappresentante della Società Agricola Speranza di Bracco Ezio S.S., con sede legale ed operativa in Magliano Alpi, Via Col di Nava n. 73., in quanto l'ampliamento in esame non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento, come evidenziato in premessa alla lettera d) punti da 1. a 7. "Effluenti zootecnici prodotti, Terreni e spandimento, Stoccaggi, Emissioni in atmosfera, Emissioni sonore, Consumo idrico e Vegetazione e paesaggio".

2. DI STABILIRE, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA – Dipartimentale di Cuneo:

a) deve essere messa a dimora una barriera verde con specie arboreo-arbustive autoctone lungo il perimetro dell'allevamento.

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di redazione del progetto definitivo per il procedimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

3. DI STABILIRE altresì che, nella fase di redazione del progetto definitivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei successivi punti nonché le indicazioni descritte in premessa alla lettera d) punti da 1. a 7.

Indicazioni da approfondire negli elaborati in allegato alla comunicazione di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che dovrà altresì comprendere il riesame per l'adeguamento alle Conclusioni sulle BAT e la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito della procedura stessa:

a) le tecniche di copertura delle strutture di stoccaggio e di distribuzione degli effluenti zootecnici dovranno essere adeguate alle BAT *Conclusions*, nei termini temporali previsti dalle norme e secondo le risultanze del procedimento di riesame dell'AIA;

b) ai fini del riesame dell'adeguatezza delle strutture di stabulazione esistenti, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, per i ricoveri C e D1 dovranno essere fornite le sezioni delle fosse sottogrigliato ed adeguata documentazione fotografica;

c) la Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi del Regolamento 10/R e s.m.i. deve essere opportunamente integrata con le dovute dichiarazioni circa il funzionamento dell'impianto di trattamento dei liquami e l'effettuazione di operazioni di cessione di reflui zootecnici.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale